



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 72/7 DEL 2 AGOSTO 2022

"Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022
in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili"

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 94

Premio Internazionale Ignazio Silone

**5-bis
(Ulteriore utilizzo delle risorse)**

- 1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescina anche per iniziative materiali ed immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02 del bilancio regionale di previsione annuale.**

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1997, N. 7

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo

Art. 4-bis
Area di sedime.

1. Per i fabbricati ad uso proprio realizzati sulla corte dell'alloggio alienabile ai sensi della legge n. 230/1950 dall'originario assegnatario-detentore fucense o dal loro erede o dal familiare convivente, il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente, è calcolato dividendo il costo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, costruito dall'allora Ente Fucino, per la superficie della corte comprensiva del sovrastante alloggio e accessori, moltiplicando, infine per la superficie dell'area di sedime del fabbricato, per un quoziente uguale al numero dei piani dell'edificio stesso.
2. Il prezzo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, e conseguentemente il costo a metro quadrato dell'area di sedime, sarà rivalutato secondo quanto previsto dal precedente comma 2 dell'art. 3.
3. Il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente un fabbricato ad uso proprio, realizzato dal detentore dello stesso sulla corte dell'alloggio, alienabile ai sensi della legge n. 560/1993, è calcolato stimando l'edificio sovrastante la stessa area in base al costo base di costruzione in vigore, stabilito dal ministero dei lavori pubblici. In questo caso il valore dell'area di sedime è determinato in base al 12% del valore del fabbricato, ridotto del 30%.

4. Il valore dell'area di sedime di un fabbricato realizzato dal detentore, sui terreni di proprietà dell'A.R.S.S.A. provenienti dalla Riforma fondiaria, verrà determinato dall'Agenzia del territorio. Sul valore così determinato verrà applicata una **riduzione del 50%**.
5. Tutte le tipologie individuate nei precedenti commi 1, 2, 3, 4, affinché sia possibile la stipula dell'atto di alienazione relativo all'area di sedime, dovranno essere in regola con lo strumento urbanistico in vigore nei rispettivi comuni di appartenenza e regolarmente accatastati.
6. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria **o previa presentazione di polizza fideiussoria.**
- 6-bis. Per le aree di sedime di cui al comma 4 il Comune territorialmente competente, previa stipula di una convenzione con la Regione, può chiedere direttamente all'Agenzia del Territorio le determinazioni dei valori di cui al medesimo comma 4, anticipandone le relative spese. La richiesta di valutazione è corredata della stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, ottenuta la determinazione del valore dell'area di sedime chiede al Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale di attivare le procedure per l'alienazione.**
- 6-ter. Il 20% dei proventi delle alienazioni è destinato, nel bilancio regionale ovvero nel fondo di rotazione di cui al comma 6-quater, al rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per le valutazioni di cui al comma 4 effettuate dall'agenzia del territorio, fino a concorrenza dell'importo anticipato se l'introito derivante dall'alienazione risulta capiente e comunque nel limite del 20% di esso.**
- 6-quater. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi per la gestione dei procedimenti di cui al presente articolo, mediante stipula di apposita convenzione, di società in house, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), anche ai fini della istituzione di uno specifico fondo di rotazione.**
- 6-quinquies. Lo strumento di cui al comma 6-quater può essere utilizzato anche nell'ambito della gestione dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per i quali la Regione, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi del supporto dei Consorzi di bonifica ai quali rimborsa i relativi oneri.**

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1998, N. 124

Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992

Art. 2

Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo.

1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;
 - b) essere residenti **o aver eletto il domicilio professionale** in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo;
 - c) aver assolto agli obblighi scolastici;
 - d) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
 - e) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
 - f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:
 - 1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - 2) dichiarati falliti;
 - 3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione

Art. 5

Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni.

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, delle Commissioni d'Inchiesta, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C.
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, e' determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennita' sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale. La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 **e dei consiglieri segretari** e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva.
- 4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente
5. [In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. E' conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.]
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente

Art. 31

Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC.

1. I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attività faunistico-venatorie della legge n. 157/1992 così come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attività venatoria e le attività di cui al presente articolo.
2. I Comitati di gestione:
 - a) promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;
 - b) decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;
 - c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all'art. 35, e **con facoltà di riduzione della quota fino al 50%** per i cacciatori iscritti ultrasessantenni;
 - d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
 - e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprietà del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione;
 - f) possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
 - g) possono autorizzare dandone immediata comunicazione alla Provincia, sul proprio territorio, lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l'abbattimento del selvatico, sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all'art. 43 sia nei restanti periodi dell'anno, sono autorizzate solo se svolte con l'utilizzo di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio);
 - h) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Provincia.
3. I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:
 - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
 - c) il ripristino di zone umide e di fossati;
 - d) la differenziazione delle colture;
 - e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
 - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;
 - g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
4. [I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno].
 5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunità tecniche. La decisione della Provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.
 6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistica venatoria dell'annata precedente.
 7. Le Province esercitano l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.
 8. La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.
 9. I cacciatori, residenti in Regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 12-bis

(Fiera promozionale del tartufo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo.
 2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d'intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all'articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.
- 2-bis. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma approvato, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente in materia provvede a trasferire annualmente le connesse risorse individuate al comma 4 dell'articolo 24.**

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Art. 63

(Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività [le altre Forze di Polizia e], limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa e' effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.
3. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi e' **l'ente competente così come individuato dalla presente legge**.
5. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11, ad eccezione degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione all'articolo 30, **comma 5-ter**, che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività'.

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo

Art. 11-ter (Norme comuni)

1. **Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo. Detti immobili sono altresì riacquisiti al patrimonio regionale su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale che può concederli in comodato d'uso.**

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)

Art. 7

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2021 e 2022, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 10.882.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili nonche', per il solo esercizio 2022, altresì con riduzioni di spesa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2021 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 7.617.400,00.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nello stesso esercizio 2022 per l'ammontare complessivo residuo di euro 3.264.600,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate negli allegati A), B) e C), recanti la declinazione degli interventi di cui ai menzionati allegati nn. 4, 5 e 6, entro il termine ultimo del **30 giugno 2023**, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
5. Al Bilancio di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630.2, per euro 5.425.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.2, per euro 2.192.400,00;
 - 3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 7.617.400,00;
 - b) esercizio 2022, per competenza:
 - 1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 3.264.600,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.264.600,00.

6. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione, Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dagli allegati nn. 4, 5 e 6, di cui al comma 1, cosi' come riportati negli allegati A), B) e C), alla presente legge.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Allegato 4

(art. 7, comma 1)

COMUNI E ALTRI BENEFICIARI	IMPORTO	INTERVENTO
<i>(OMISSIS)</i>		
Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	euro 10.000,00	Centenario Aeronautica Militare (28 marzo 1923-2023)
<i>(OMISSIS)</i>		

LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2021, N. 5

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale

Art. 7

(Fiera della birra agricola e artigianale)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto birra "agricola" e "artigianale".
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e di sviluppo economico organizzano sinergicamente, a partire dall'annualita' 2022, una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.
- 2.1. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma condiviso dai Dipartimenti competenti individuati ai sensi del comma 2, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente, in qualità di Centro di Responsabilità, provvede a trasferire annualmente le connesse risorse presenti sul pertinente capitolo.**
- 2-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'annualita' 2021 la Giunta regionale utilizza quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) per un importo pari ad euro 50.000,00 per sostenere le iniziative di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni).

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2022)

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con prioritá ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, [Borghi piu' belli] ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilita' eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attivita' del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione "Di Persio-Pallotta" e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonaanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuita' del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attivita' Istituto Zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della Struttura della ZES e per interventi di

riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.000,00 all'Istituto Tecnico Superiore di Ortona per l'avviamento ai corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2022, N. 5

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni

Art. 23

(Rifinanziamento della l.r. 28/2021)

1. **La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) è rifinanziata, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.**
2. **Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.**
3. **Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni al bilancio di previsione regionale finanziario 2022-2024:**
 - a) **esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:**
 - 1) **in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 100.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";**
 - 2) **in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 100.000,00;**
 - b) **esercizio 2023, in termini di competenza:**
 - 1) **in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";**
 - 2) **in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.**
 - c) **esercizio 2024, in termini di competenza:**
 - 1) **in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";**
 - 2) **in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.**
4. **Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 della l.r. 2/2022 sono apportate, per le previsioni relative agli anni 2022, 2023 e 2024, le conseguenti modifiche.**

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2022, N. 9

Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. **La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ivi inclusa la tutela ambientale e paesaggistica, disciplina:**
 - a) **le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), anche nei casi di cessazione delle stesse ai sensi dell'articolo 26, salvaguardandone gli usi primari e favorendone l'uso plurimo;**
 - b) **la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 e dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).**
2. **La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento ed al risanamento ambientale e paesaggistico dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.**

3. Le concessioni disciplinate dalla presente legge hanno ad oggetto la derivazione d'acqua unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione al fine favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendo l'uso plurimo delle acque al fine di garantirne gli usi primari per il territorio

Art. 7

(Valutazioni preliminari)

1. Prima dell'avvio della procedura per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, accerta con deliberazione se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nel piano regionale di tutela delle acque, nel piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel piano energetico regionale, in base alle valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque, che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economici e sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6.
3. Qualora, ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento e la modalita' di assegnazione della concessione tra una delle forme ammesse dall'articolo 12, comma 1-bis, del d.lgs. 79/1999, ovvero:
 - a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
 - b) a societa' a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle societa' a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). **L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 175/2016.**
4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificita' territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di piu' concessioni preesistenti in base al comma 6, la Regione puo' procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', adeguatezza e proporzionalita'.
5. **[Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' disporre in ordine all'eventuale integrazione dei contenuti del bando di gara di cui all'articolo 13.]**
6. Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' altresì disporre in ordine all'eventuale accorpamento di piu' concessioni preesistenti nei seguenti casi:
 - a) impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale superiore a 3.000 kW;
 - b) concessioni aventi scadenza nello stesso anno e insistenti sul medesimo bacino idrografico, qualora la gestione unitaria delle medesime risulti conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi e opportuna sotto il profilo della tutela ambientale e della valorizzazione territoriale nonche' sotto il profilo economico-produttivo.
7. Nei casi di cui al comma 6, la procedura di aggiudicazione si conclude anteriormente alla prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
8. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l'incompatibilita' tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico, puo' ordinare la demolizione delle opere di cui all'articolo 5, comma 1, e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
9. Nelle more dell'espletamento della procedura prevista dal presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni per il superamento dell'emergenza idrica in ambito territoriale, la Regione puo' autorizzare il prelievo per uso idropotabile da concessioni **[per concessioni]** per uso idroelettrico gia' scadute.

Art. 10

(Disposizioni in materia di termini)

1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.

2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l'esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone previsto dall'articolo 21, compreso quello aggiuntivo di cui al **comma 6** del medesimo articolo 21.
3. Il procedimento unico di cui all'articolo 11 e' avviato con l'approvazione del bando di cui all'articolo 13, entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, ed e' concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'articolo 19, entro il termine di 18 mesi.

Art. 11
(Procedimento unico)

1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicita', semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'articolo 4 del d.lgs. 50/2016 per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del d.lgs. 50/2016 si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, **alla valutazione e selezione delle proposte progettuali gestionali partecipano, secondo le modalita' disciplinate dagli articoli 16 e 18, tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale**; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12
(Fasi del procedimento unico)

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
 - a) indicazione della procedura di assegnazione;
 - b) approvazione e pubblicazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'articolo 13;
 - c) presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 14, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, progettuale ed economico finanziaria prescritta;
 - d) verifica di ammissibilita' e di completezza documentale delle istanze secondo le modalita' indicate dall'articolo 15;
 - e) convocazione della Commissione giudicatrice per la selezione **e valutazione** della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalita' indicate all'articolo 16;
 - f) pubblicazione del progetto selezionato e consultazioni ai sensi dell'articolo 17;
 - g) convocazione della conferenza di servizi per l'assegnazione e l'autorizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m) del d.lgs. 79/1999, secondo le modalita' indicate all'articolo 18;
 - h) adozione del provvedimento unico di concessione ai sensi dell'articolo 19;
 - i) costituzione della garanzia nelle forme e modalita' previste dall'articolo 20;
 - j) sottoscrizione del disciplinare.

Art. 13
(Bando di gara)

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico ha il seguente contenuto essenziale:
 - a) indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di piu' concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7;
 - b) individuazione della durata della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 25;
 - c) descrizione dell'oggetto della concessione con particolare riferimento all'utenza idrica, all'indicazione dei limiti geografici ed alla producibilita' idroelettrica, come definita al comma 2;
 - d) individuazione dei destinatari e delle finalita' del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'articolo 7, comma 3;
 - e) descrizione delle fasi e delle modalita' di svolgimento del procedimento di selezione;
 - f) descrizione delle modalita' e dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre;

- g) specificazione dei criteri di assegnazione della concessione ai sensi dell'articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
 - h) indicazione del valore del canone di cui all'articolo 21 posto a base dell'offerta economica;
 - i) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacita' tecnica, organizzativa, patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 9;
 - j) descrizione delle attivita' da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione ed alla custodia delle opere e dei beni;
 - k) piano industriale di sviluppo dell'attivita' di produzione idroelettrica con le eventuali nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia producibile o della potenza installata;
 - l) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 23;
 - m) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 e specifiche clausole per la tutela dei corsi d'acqua;
 - n) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 30;
 - o) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell'articolo 31;
 - p) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati e specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale ai sensi dell'articolo 24;
 - q) descrizione delle garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 20;
 - r) individuazione dell'importo degli eventuali indennizzi richiesti dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 5;
 - s) ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 22;
2. La producibilita' idroelettrica e' determinata sulla base dei seguenti fattori:
- a) potenza dell'impianto, che e' la massima potenza idraulica teoricamente disponibile in relazione alla portata e al salto idraulico di concessione;
 - b) apporti idrici disponibili con riferimento ad almeno gli ultimi dieci anni;
 - c) capacita' dell'invaso, che tiene conto delle condizioni di vetusta' delle opere idrauliche e delle condizioni di capacita' di vaso attuale;
 - d) vincoli e prescrizioni di carattere ambientale **e di tutela paesaggistica**.
3. Costituiscono allegati del bando:
- a) l'inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuita' nella produzione di energia elettrica nonche' la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali, nonche' dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione;
 - b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
4. Il bando di gara e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e gli estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Del bando di gara e' data altresì pubblicità nel sito istituzionale della Regione.

Art. 21

(Disposizioni sui canoni di concessione)

1. A decorrere dall'anno 2023 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione, con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, il canone annuo determinato in una componente fissa rapportata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione e' comprensivo del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933.
2. La componente fissa e' quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente e' aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione e' calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui e' stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. L'importo del canone complessivo, così come determinato dal comma 1, non può essere inferiore ad euro 50,00/kW. Su richiesta espressa della Regione, Terna S.p.A. fornisce i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto della presente legge, per la determinazione della componente variabile del canone.
4. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unita' di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalita' indicate nel comma 2, ma con riferimento ai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tale caso il produttore dovrà installare apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' previste dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel dell'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), efficace dal 10

gennaio 2017, da cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attivita' la Regione puo' fare richiesta al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A.

5. [Il concessionario e' tenuto altresì a versare annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione un canone aggiuntivo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 31.]
6. Alla scadenza della concessione, fino all'assegnazione della nuova concessione, il concessionario uscente e' tenuto a versare annualmente alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto.

Art. 27
(Decadenza)

1. Nell'ambito della concessione, costituiscono causa di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici i seguenti fatti, eventi od omissioni:
 - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione;
 - c) mancato pagamento di due annualita' del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o del **onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis**, o dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi di cui all'articolo 52 del r.d. 1775/1933 e della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
 - d) mancata costituzione o rinnovo o reintegro anche di una sola delle garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 20, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese;
 - e) mancato utilizzo della risorsa idrica per due annualita';
 - f) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
 - g) fallimento del concessionario;
 - h) mancata esecuzione delle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento, previste dal comma 2 dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, al fine di assicurare il ripristino della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore;
 - i) mancata presentazione del rapporto di fine concessione nei tempi e nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 6.
2. La decadenza dalla concessione e' dichiarata dall'autorita' concedente con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla decadenza.
3. La decadenza non puo' essere dichiarata se non dopo formale contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e inadempienze rilevate a carico di quest'ultimo e contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di specie, che non puo' in ogni caso essere superiore a sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali si procede ai sensi del comma 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), la decadenza e' immediata.
4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualita' contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza comprende il trasferimento delle opere alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero indica il termine entro cui deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.

Art. 29
(Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)

1. **La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999.**
2. La Giunta regionale, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano regionale di tutela delle acque, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, riservando una quota annuale minima riferita agli introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, in base ai seguenti aspetti:
 - a) la continuita' fluviale;
 - b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
 - c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;

- d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici **nonché la tutela del paesaggio**;
- e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
3. Nell'ambito del canone di cui all'articolo 21, comma 1, una quota annuale pari ad euro 2,5 per ogni kW di potenza nominale media di concessione e' riservata al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali, dei piani di tutela finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque.
4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Programma 01 "Difesa del suolo", Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese in conto corrente" e Titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 31

(Misure di compensazione territoriale)

1. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati di cui all'articolo 7, comma 1, stabilisce idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
 - riassetto territoriale e paesaggistico e mitigazione del rischio idrogeologico;
 - risparmio ed efficienza energetica;
 - tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione.
- 1-bis. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, un onere compensativo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo.**
2. **Gli introiti derivanti dal pagamento dell'onere di cui al comma 1-bis sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo.**
3. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo e' consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.

Art. 32

(Sanzioni amministrative)

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione ai sensi dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine perentorio indicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, per ogni semestre di ritardo.
3. La mancata realizzazione della proposta progettuale gestionale ovvero l'esecuzione parziale o non conforme alla proposta progettuale, in relazione all'importo di investimento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 400.000,00, per ogni semestre di ritardo.
- 4. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.**
5. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di uno o entrambi gli oneri di cui all'articolo 34, comma 2, lettere a) e b), l'importo del canone non pagato e' incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.

Art. 34

(Disposizioni transitorie per le concessioni scadute)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale e' esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento dell'Autorità unica.
2. Fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, i concessionari di cui al comma 1, oltre alla corresponsione del canone annuale come stabilito alla data di entrata in vigore della presente legge e agli

eventuali ulteriori oneri finanziari stabiliti dalla normativa e dalla concessione vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti altresì:

- a) al versamento annuale alla Regione di un canone aggiuntivo di euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione;
 - b) al versamento annuale alla Regione di un **onere compensativo** di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale;
 - c) alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
 - d) alla costituzione di apposita fideiussione in favore dell'Autorità unica a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c);
 - e) alla fornitura annuale e gratuita alla Regione di energia ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 22.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, il canone di cui all'articolo 21 si applica alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024.
4. **Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento..**
5. Ai concessionari di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024 che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3.

Art. 35

(Disposizioni transitorie per le piccole derivazioni)

1. Nelle more della revisione della normativa regionale in materia, alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kW e fino a 3.000 kW, si applicano:
 - a) le disposizioni **di cui al comma 1-bis dell'articolo 31 relative all'onere compensativo** per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale;
 - b) le disposizioni di miglioramento e risanamento ambientale, di miglioramento energetico e di compensazione territoriale di cui agli articoli 29, 30 e 31.

Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai relativi adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per la finanza regionale.
2. A decorrere dall'anno 2023, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 ed all'articolo 16, **comma 6**, stimati complessivamente in euro 10.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2023-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2023 e 2024.
3. Per gli anni successivi al 2024 si provvede con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio - Ambiente provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2022, N. 10

Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 39/2019)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2022 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera

architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonche' per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco ed il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.

2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, e' concesso allo stesso Consorzio, per l'annualita' 2022, un contributo straordinario di euro 100.000,00, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonche' il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2022 in complessivi euro 350.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, da adottarsi in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", su un capitolo di spesa di nuova istituzione, da assegnare al **Dipartimento DPD**, per euro 350.000,00;
 - b) In diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 350.000,00."

Art. 16

(Disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva."
2. **[Per motivate esigenze di servizio anche in relazione alla necessita' di portare a compimento gli interventi regionali legati al PNRR in maniera efficace e celere, in considerazione della particolare professionalita' ed esperienza maturata nella funzione esercitata, i direttori e dirigenti regionali possono essere autorizzati alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'eta' massima prevista dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla l. 214/2011.]**

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 11

Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti.

Art. 1

(Finalita' e disposizioni generali)

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita') che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilita' senza discriminazioni e sulla base di pari opportunita' e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate) che prevede il pieno rispetto dei diritti di liberta' e di autonomia delle persone con disabilita', anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, la presente legge e' finalizzata a garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e **sorde** volti a sopperire alle difficolta' nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli alunni e studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive.
2. In attuazione della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), la presente legge detta norme per la disciplina delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.
3. **Ai fini della presente legge:**
 - a) **sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);**
 - b) **sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).";**

d) ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.

Art. 3

(Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali)

1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti e **previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.**
2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e dall'insegnante di sostegno e **previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.**

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 2 agosto 2022 "Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili" sono i seguenti:

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4. (5)
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete. (4)
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

- 2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
- 2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11

Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

- 2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
- 2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
- 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
- 2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
- 2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). (337)
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. (338)
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Art. 14

(Incentivazione della gestione associata)

1. La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all'articolo 13.
2. Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.

Art. 21

(Attività formativa)

1. L'attività formativa della scuola è attuata attraverso l'organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.
2. Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.

4. Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione nella carriera.
5. La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.
6. L'attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.
7. La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. È istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:
 - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
 - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
 - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
 - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attività dell'osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attività del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022).

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtù dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorità Governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021, in materia di ammortamento del disavanzo per gli esercizi 2014 e 2015.
2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con priorità ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, Borghi più belli ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilità eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attività del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione "Di Persio-Pallotta" e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuita del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attività Istituto Zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della Struttura della ZES e per interventi di riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.000,00 all'Istituto Tecnico Superiore di Ortona per l'avviamento ai

corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio.
